

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

All. A)

Avviso Pubblico

per la concessione di compartecipazioni finanziarie ad Enti locali e Università, onlus, enti morali, Pro Loco, Fondazioni senza scopo di lucro, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, associazioni culturali senza scopo di lucro, costituite entro il 31/12/2015, che intendono promuovere la realizzazione di iniziative nell'ambito della II edizione dell' "Indipendenza della Toscana", avvenuta il 27 aprile 1859 con la partenza di Leopoldo II di Lorena da Firenze e conseguente insediamento del Governo Provvisorio della Toscana.

Inquadramento storico: alla vigilia dello scoppio della seconda guerra d'Indipendenza Italiana, sia il Governo sabaudo che quello austro-ungarico esercitavano pressioni sugli stati italiani per attirarli nel proprio schieramento ed allo stesso tempo erano attivi nel Granducato di Toscana numerosi sostenitori della causa dell'unità italiana. In questo quadro, malgrado la dichiarata neutralità del Granducato, numerosi soldati dell'esercito granducale dichiararono, anche attraverso un proclama, la propria volontà di combattere al fianco del Regno Sabaudo in contrapposizione alle fazioni austro ungariche. Il 27 aprile 1859 segna la partenza del Granduca Leopoldo II da Firenze e l'instaurazione del Governo provvisorio a Firenze, sia a seguito dell'esilio del Granduca Leopoldo II, che della manifestazione patriottica di migliaia di cittadini che in quella data si riunirono in Piazza Indipendenza compiendo un importante passo avanti nel processo di unificazione del nostro paese.

Premesso che la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46, così come modificata dalla legge regionale 7 marzo 2017, n. 9 "Celebrazioni delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali di valorizzazione del territorio toscano "Innovazione - Made in Tuscany" e Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane" all'art. 3 bis prevede la celebrazione dell'Indipendenza della Toscana il 27 aprile di ogni anno e all'art. 3 ter dispone che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio

regionale, su proposta del Presidente, fornisce indirizzi agli Uffici per la predisposizione del relativo programma celebrativo e approvazione dei relativi finanziamenti.

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 29 del 14 marzo 2017 che detta le linee d'indirizzo per la celebrazione dell'"Indipendenza della Toscana".

Tutto ciò premesso, in esecuzione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sopra indicata, si rende noto quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Consiglio regionale con il presente avviso pubblico intende sostenere, attraverso la concessione di compartecipazioni finanziarie ai sensi della l.r. 4/2009, iniziative culturali realizzate da Enti Locali, Università, onlus, enti morali, Pro Loco, fondazioni senza scopo di lucro, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2015 (con sede legale e operativa in Toscana), della Toscana, per celebrare la II edizione dell' "Indipendenza della Toscana", anno 2017.
2. Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma 1 devono essere pertinenti con la celebrazione oggetto del presente avviso e possono concretizzarsi in celebrazioni di fatti ed eventi, spettacoli, manifestazioni e convegni, tutti strettamente collegati con le specificità culturali, storiche e sociali del territorio regionale, legate alla celebrazione oggetto del presente avviso.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente avviso, gli Enti locali, le Università della Toscana, le Onlus, gli enti morali, le Pro Loco, le fondazioni senza scopo di lucro, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, le associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2015, con sede legale e operativa in Toscana.
2. **Le istituzioni sociali private** (onlus, enti morali, Pro Loco, fondazioni senza scopo di lucro, associazioni sportive dilettantesche riconosciute dal CONI, associazioni culturali costituite entro il 31/12/2015, con sede legale e operativa in Toscana), **che hanno ottenuto una compartecipazione economica nell'avviso pubblico dedicato al "Capodanno dell'Annunciazione" non possono presentare domanda per il presente avviso.**

3. Le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, devono essere realizzate per intero nel territorio della regione Toscana, nel periodo compreso tra **venerdì 21 aprile e lunedì 1° maggio 2017**.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di concessione, riferita ad un' unica iniziativa.
5. La stessa iniziativa può essere realizzata da più soggetti, tra quelli indicati al comma 1, organizzati in forma associata. In questo caso deve essere individuato il soggetto capofila che per il Consiglio regionale diventa referente amministrativo e responsabile dell'iniziativa proposta. Il soggetto capofila presenta al Consiglio regionale, in nome e per conto degli altri soggetti, la domanda di concessione della compartecipazione, riceve dal Consiglio regionale la comunicazione relativa alla concessione della compartecipazione, presenta il rendiconto dell'iniziativa indicato all'art. 10, e suddivide la compartecipazione erogata dal Consiglio regionale tra gli altri soggetti associati. Tutti i soggetti associati devono essere compresi tra quelli indicati al comma 1, pena la non ammissibilità.

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda di concessione

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che intendono partecipare al presente avviso pubblico devono presentare la domanda di concessione, pena la non ammissibilità, utilizzando la modulistica, non modificandone alcuna parte, disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale reperibile all'indirizzo: [www.consiglio.regione.toscana.it](http://www.consiglio.regione.toscana.it;);
2. Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, pena la non ammissibilità, i seguenti documenti:
 - A) il progetto dell'iniziativa, che dia conto:
 - a) degli obiettivi, dei tempi, dei luoghi e delle modalità di realizzazione;
 - b) della pertinenza al tema dell'Indipendenza della Toscana, con particolare riguardo:
 - b1) alla effettiva promozione storica nel territorio dell'Indipendenza Toscana, anche con riferimento alla valorizzazione, alla storia o riscoperta delle tradizioni tipiche;
 - b2) alla qualificazione dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti nella realizzazione del progetto.
 - c) del pubblico di riferimento;
 - d) delle modalità e degli strumenti di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa;
 - e) dell'eventuale patrocinio di Comuni;

B) il piano previsionale di spesa dell'iniziativa, articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere, comprensivo dei contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concessi da altri soggetti pubblici e/o privati, con indicazione sia del costo complessivo dell'iniziativa, sia della compartecipazione finanziaria richiesta al Consiglio regionale;

C) solo per le onlus, enti morali, Pro Loco, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2015:

- a) copia dell'atto costitutivo o dello Statuto vigente del soggetto richiedente redatto nelle forme previste dalla legge oppure, nel caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite dal soggetto e il nominativo del legale rappresentante;
- b) copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;

D) nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dal soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa ai sensi dell'art. 2, comma 5, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila.

3. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente, e firmata dal legale rappresentante in uno dei seguenti modi:

- **mediante firma digitale** nel caso di **domanda trasmessa con posta certificata o tramite il sistema regionale Ap@ci**;
- **mediante firma autografa e apposizione di timbro**, corredata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, nel caso di **domanda trasmessa per raccomandata o consegnata a mano**.

4. La domanda di concessione, corredata dalla documentazione obbligatoria, deve **pervenire** al Consiglio regionale, pena la non ammissibilità, **entro e non oltre martedì 4 aprile 2017**, in una delle seguenti modalità:

- tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it riportando quale oggetto dell'invio: "Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico dell'Indipendenza Toscana 2017";

- tramite il sistema regionale Ap@ci all'indirizzo <https://web.e.toscana.it/apaci> al quale è necessario accreditarsi con nome utente e password, indicando come ente destinatario il **Consiglio regionale della Toscana** e seguendo le istruzioni per l'invio della documentazione riportando quale oggetto dell'invio: "Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico dell'Indipendenza Toscana 2017";
 - **Nell'invio attraverso le procedure informatiche sopra indicate, i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale e inviati in formato pdf;**
 - a mezzo raccomandata indirizzata a "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 2, 50129, Firenze. Alla domanda deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore; nel caso in cui si opti per questa modalità di invio, si chiede di anticipare la domanda di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 2 ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it
c.sestini@consiglio.regione.toscana.it
ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it
 - a mano, all'ufficio protocollo del Consiglio, in via Cavour n. 2 a Firenze. L'Ufficio Archivio e Protocollo effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00; dal lunedì al giovedì 14.00 - 17.00; il venerdì 14.00 - 16.30. Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del rappresentante legale - sottoscrittore.
5. Nel caso di invio della domanda di concessione con la documentazione a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano, sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: "Avviso pubblico Indipendenza Toscana 2017", nonché la denominazione e l'indirizzo del soggetto richiedente.
 6. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
 7. Nel caso in cui il soggetto proponente presenti la domanda di concessione per la stampa di un volume, il soggetto proponente ha la piena disponibilità dei contenuti del volume, e ne assume la piena responsabilità, sollevando il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa.

8. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente avviso pubblico.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità

1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:

- il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di concessione deve possedere tutti i requisiti formali, previsti ai sensi di legge, che lo qualificano quale organizzazione compresa tra quelle indicate all'art. 2, comma 1;
- il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana;
- **l'accesso del pubblico all'iniziativa** - per la quale il soggetto richiedente presenta la domanda di concessione - e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa iniziativa, **deve essere gratuito**. Quest'ultima disposizione può essere derogata solo qualora l'eventuale concorso economico richiesto ai partecipanti sia interamente devoluto per finalità di beneficenza. In tal caso, alla domanda di partecipazione deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta che il concorso finanziario sarà interamente devoluto per beneficenza, indicando in modo esplicito i dati anagrafici del soggetto beneficiario.
- tutte le **attività**, risultanti dalla proposta progettuale, inerenti l'iniziativa per la quale è stata presentata la domanda di concessione devono essere **realizzate nel periodo compreso tra venerdì 21 aprile e lunedì 1° maggio 2017**.
- l'iniziativa deve essere realizzata interamente nell'ambito del territorio della Toscana;
- nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dal soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 2, comma 5), la domanda deve essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila, e tutti i soggetti che ne fanno parte devono essere inclusi tra quelli indicati all'art. 2, comma 1;
- la domanda di concessione deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente, firmata dal legale rappresentante, secondo le modalità indicate all'art. 3,

comma 3 e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante nel caso di firma autografa;

Art. 5 – Valutazione domande

1. Il Settore “Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici”, avrà cura di verificare l’ammissibilità delle domande in fase istruttoria, accertando la sussistenza dei requisiti formali ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del presente Avviso.
2. Costituisce requisito di ammissibilità la pertinenza del progetto presentato al tema della celebrazione.
3. Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate dal Settore competente alla luce dei criteri di seguito indicati, sulla base dei punteggi di cui all’art. 6:
 1. qualità del progetto;
 2. sostenibilità finanziaria del progetto;
 3. comunicazione e promozione dell’iniziativa;
 4. realizzazione dell’iniziativa in forma associata.
4. In caso di domande non ammissibili sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne.

Art. 6 – Criteri di valutazione delle domande

1. Il Settore competente predispone un elenco delle proposte progettuali esaminate, con l’indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile, sulla base dei criteri di seguito indicati:
 - **1° criterio: qualità del progetto** (massimo 70 punti)
 - 1) livello di pertinenza del progetto in rapporto al tema della celebrazione, (poco pertinente, punti 5; pertinente, punti 25; molto pertinente, punti 50), con particolare riguardo:
 - a) alla effettiva promozione storica nel territorio locale dell’Indipendenza della Toscana, anche con riferimento alla valorizzazione, alla storia o riscoperta delle tradizioni tipiche;
 - b) alla qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto;
 - 2) chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si articola la proposta (poco adeguata, punti 5; adeguata, punti 10; molto adeguata, punti 15);
 - 3) coinvolgimento di pubblici diversi (punti 5);
 - **2° criterio: comunicazione e promozione dell’iniziativa** (massimo 10 punti)

1) attività di comunicazione e promozione (assenza di attività specifiche, punti 0; distribuzione di prodotti editoriali, contatti, punti 5; inserzioni su giornali, passaggi su radio, social network, punti 5);

➤ **3° criterio: sostenibilità finanziaria dell'iniziativa** (massimo 10 punti)

1) congruenza del piano previsionale di spesa in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte (poco congruente, punti 2; congruente, punti 5);

2) capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (da 0 al 30%, punti 0; dal 31% al 60%, punti 2; oltre il 60%, punti 5);

➤ **4° criterio: realizzazione dell'iniziativa in forma associata o con il patrocinio di un Comune** (massimo 10 punti)

1) forma associata (non associato/senza patrocinio, punti 0; associato/con patrocinio, punti 10);

2. L'elenco delle proposte progettuali esaminate e valutate dal Settore competente - con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile, sulla base dei criteri di sopra indicati - è sottoposto all'Ufficio di presidenza per l'approvazione.

3. Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili, dovesse superare lo stanziamento complessivo di euro 42.000,00, gli importi concedibili a ciascun avente diritto potranno essere proporzionalmente ridotti in misura percentuale rispetto al superamento del limite di euro 42.000,00.

Art. 7 - Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione del logo del Consiglio

1. L'importo delle singole compartecipazioni non potrà superare il **50%** delle spese ammissibili, rilevabili in fase istruttoria dal piano previsionale di spesa e comunque non potrà superare l'importo di **5.000,00 euro per le istituzioni sociali private**. Nel caso in cui l'iniziativa sia promossa da due o più soggetti in forma associata, nell'ambito di un accordo di collaborazione da allegare alla domanda di concessione, l'importo, fermo restando il **50%** delle spese ammissibili, non potrà superare la somma di **7.000,00 euro**, per le istituzioni sociali private.
2. **Il limite della compartecipazione concedibile fino ad un massimo di euro 5.000,00 o di euro 7.000,00 non si applica agli enti locali.**
3. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di compartecipazioni finanziarie ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, ammonta ad euro 42.000,00, così suddivise:

- euro 12.000,00 a favore di eventi promossi da enti locali;
 - euro 30.000,00 a favore di eventi promossi da istituzioni sociali private.
4. Il Settore competente comunica ai soggetti beneficiari la concessione delle compartecipazioni deliberate dall'Ufficio di Presidenza e contestualmente trasmette il logo del Consiglio regionale con le relative modalità di utilizzo.
 5. Il logo del Consiglio concesso nell'ambito delle celebrazioni dell'Indipendenza della Toscana 2017 può essere utilizzato solo nell'ambito dell'iniziativa per la quale è stata concessa la compartecipazione, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la revoca della compartecipazione concessa, fatta salva ogni altra azione posta a tutela dell'immagine del Consiglio regionale.
 6. Le iniziative alle quali l'Ufficio di presidenza concederà la compartecipazione, saranno inserite nel programma degli eventi dell'Indipendenza della Toscana 2017.

Art. 8 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione

1. Le spese per la realizzazione delle iniziative, rilevabili dal rendiconto di cui all'art. 10, devono riferirsi solo ad **attività avviate** nel periodo compreso tra **il 18 aprile 2017 e il 1° maggio 2017** ed essere strettamente correlate allo svolgimento del progetto.
2. Le spese riferite ad attività avviate in un periodo diverso da quello indicato al comma 1, non saranno ammesse a compartecipazione.
3. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - direttamente e strettamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa;
 - direttamente intestate al soggetto beneficiario: **non sono ammessi scontrini fiscali;**
 - risultanti effettivamente sostenute e documentate ai sensi della normativa vigente;
 - individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
 - acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture. L'affitto dei locali deve riferirsi a contratti posti in essere appositamente per l'evento e non a contratti o a convenzioni preesistenti alla data di presentazione della domanda;
 - allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e smontaggio;
 - pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
 - servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
 - premi e riconoscimenti;
 - compensi per relatori, conferenzieri e artisti, la cui prestazione fa parte del programma dell'iniziativa, e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio.

3. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
- acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - acquisto di beni mobili registrati;
 - acquisto di beni durevoli;
 - acquisto addobbi e allestimenti floreali;
 - gestione e funzionamento dell'organizzazione del beneficiario;
 - compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario;
 - mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2009.

Art. 9 - Cumulabilità della compartecipazione finanziaria

1. La compartecipazione finanziaria concessa dall'Ufficio di presidenza è cumulabile con contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concesse da altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa, fino alla concorrenza del costo totale dell'iniziativa.
2. Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione dell'iniziativa devono essere indicati nel rendiconto di cui all'art. 10 riportando l'importo e la denominazione del soggetto, pena la revoca della compartecipazione concessa.

Art. 10 - Rendiconto e modalità di erogazione della compartecipazione

1. Il soggetto beneficiario, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'iniziativa, deve presentare al Consiglio regionale il rendiconto dell'iniziativa, comprendente i documenti di seguito indicati, redatti su carta intesta del soggetto richiedente, timbrata e firmata dal legale rappresentante:
 - **relazione** puntuale e dettagliata dello svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale di comunicazione e pubblicizzazione prodotto;
 - **rendiconto finanziario** dell'iniziativa contenente la descrizione dettagliata di tutte le spese sostenute per la realizzazione. Il rendiconto finanziario deve essere coerente con il piano previsionale di spesa di cui all'art. 3, comma 2. Al rendiconto devono essere allegate le **copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa, fino ad un importo che corrisponda ad almeno il doppio della compartecipazione concessa;**
 - **dichiarazione** del legale rappresentante che i giustificativi di spesa, allegati al rendiconto, sono stati esibiti unicamente al Consiglio regionale, ed a nessun altro soggetto che abbia contribuito alla realizzazione della stessa iniziativa.
 - La mancata presentazione della documentazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni comporta la revoca della compartecipazione finanziaria concessa.

2. Nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata da più soggetti in forma associata, il rendiconto di cui al comma 1 deve essere presentato dal soggetto capofila, in coerenza con quanto disposto all'art. 2, comma 5.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Consiglio regionale con le stesse modalità previste per la presentazione delle domande, di cui all'art. 3, comma 4:
 - trasmissione tramite la casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente alla casella di posta elettronica certificata del Consiglio regionale:
consiglioregionale@postacert.toscana.it;
 - trasmissione tramite il servizio web ap@ci all'indirizzo del Consiglio regionale:
<https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action>;
 - a mezzo raccomandata indirizzata a "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 2, 50129, Firenze;
 - consegna a mano all'indirizzo: "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 2, Firenze. L'Ufficio Archivio e Protocollo effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00; dal lunedì al giovedì 14.00 - 17.00; il venerdì 14.00 - 16.30;
4. Il Consiglio regionale eroga al soggetto beneficiario la compartecipazione finanziaria in un'unica soluzione.
5. Nel caso in cui la compartecipazione finanziaria sia stata concessa per la stampa di un volume, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 (cinque) copie dell'opera al Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici, via Cavour n. 4 - 50129 Firenze.

Art. 11 - Revoca o rideterminazione della compartecipazione concessa

1. Il Settore competente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, revoca la compartecipazione finanziaria concessa nei seguenti casi:
 - mancata conclusione dell'iniziativa entro il termine di cui all'art. 2, comma 3, (1° maggio 2017);
 - modifica sostanziale dell'iniziativa, risultante dal rendiconto, rispetto al progetto presentato con la partecipazione all'avviso pubblico;
 - modifica sostanziale nella composizione dell'associazione, nel caso di soggetti che si presentano in forma associata, di cui all'art. 2, comma 5;
 - inosservanza delle modalità di utilizzazione del logo del Consiglio regionale e uso improprio dello stesso;
 - inosservanza dell'obbligo dell'accesso gratuito all'iniziativa e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa, di cui all'art. 4, comma 1;

- mancata indicazione nel rendiconto dei contributi, ausili economici e sponsorizzazioni ricevuti, di cui all'art. 9;
 - mancata presentazione del rendiconto secondo le modalità e i termini di tempo previsti, ai sensi dell'art. 10.
2. **Nel caso in cui i giustificativi di spesa presentati in sede di rendiconto, risultino inferiori al doppio della compartecipazione finanziaria concessa, si procederà d'ufficio alla riduzione della compartecipazione fino alla metà dell'importo totale delle spese sostenute e documentate per la realizzazione dell'iniziativa.**
 3. Nei casi in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri soggetti sia superiore al costo dell'iniziativa, si procede d'ufficio alla rideterminazione della compartecipazione concessa.

Art. 12 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nell'atto notorio, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato.

Art. 13 - Pubblicità e comunicazioni

1. L'avviso pubblico e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione "Avvisi, gare e concorsi" e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore "Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici", contattando:
 - Anna Giulia Fazzini 055/23.87.778 ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it
 - Cinzia Sestini: 055/23.87.285 - c.sestini@consiglio.regione.toscana.it
2. L'elenco delle compartecipazioni finanziarie concesse è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, e a tutti i soggetti ne è data comunicazione a mezzo di posta elettronica. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato

recapito della citata comunicazione dovuto ad indirizzi o recapiti errati da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 14 -Trattamento dei dati personali

1. Le compartecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate nell'albo istituito dal Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente avviso; saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle attività oggetto del presente avviso ed al loro svolgimento, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Toscana, via Cavour n. 2, Firenze.

Art. 15 - Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici.
2. Il Settore competente, ai fini del presente avviso pubblico, è il Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici. Dirigente: dott.ssa Cinzia Guerrini.
3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne Servizi esterni, di supporto e logistici, dott.ssa Cinzia Guerrini: Tel: 055/238.73.32 - e-mail: c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it .